



Disposizioni in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, del CIP e delle rispettive federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, nonché degli enti di promozione sportiva

A.C. 3960

Dossier n° 563 - Schede di lettura
10 aprile 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3960
Titolo:	Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	sen. Ranucci
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
trasmissione alla Camera:	1 luglio 2016
assegnazione:	6 luglio 2016
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio, XII Affari Sociali e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge – approvata dall'Assemblea del Senato il 30 giugno 2016, con varie modifiche rispetto al testo iniziale ([A.S. 361](#)) – dispone in materia di limiti al numero dei mandati degli organi del **Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)**, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva.

Inoltre, reca una ulteriore individuazione, a livello legislativo, degli organi del **Comitato italiano paralimpico (CIP)** e definisce nuovi limiti al rinnovo dei mandati degli stessi e di quelli delle Federazioni sportive paralimpiche, delle Discipline sportive paralimpiche e degli Enti di promozione sportiva paralimpica.

In particolare, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati, a regime, è fissato in **tre**.

Con riferimento alle disposizioni riguardanti il **CIP** si evidenzia, infatti, preliminarmente, che nella G.U. del 5 aprile 2017 è stato pubblicato il [d.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43](#) che, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lett. f), della [L. 124/2015](#), disciplina la trasformazione del CIP in ente autonomo di diritto pubblico.

Il d.lgs. definisce a livello legislativo gli organi del CIP e, con riferimento al limite dei mandati, reca la stessa disciplina prevista attualmente per gli organi del CONI dall'[art. 3 del d.lgs. 242/1999](#).

Occorre aggiornare il titolo della proposta di legge, che fa riferimento solo ad alcune delle realtà disciplinate dal testo.

Disposizioni riguardanti il CONI

L'**art. 1** conferma, anzitutto, rispetto alla legislazione vigente, che gli **organi del CONI** restano in **carica 4 anni** e che i componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi.

Aumenta, invece, a **tre, a regime**, il **numero massimo di mandati** che possono svolgere il **Presidente** e gli altri **componenti della Giunta nazionale**, ad eccezione dei membri

CONI: 4 anni in carica e max 3 mandati

italiani del Comitato olimpico internazionale (**CIO**), per i quali continua a non essere previsto alcun limite.

A tal fine, sostituisce il [co. 2 dell'art. 3 del d.lgs. 242/1999](#) (come modificato dall'[art. 1, co. 3, del d.lgs. 15/2004](#)).

In materia interviene anche l'[art. 4, co. 1](#), che abroga il [co. 6 dell'art. 2 dello stesso d.lgs. 15/2004](#), relativo al termine di inizio del computo dei mandati.

Ai sensi del [d.lgs. 242/1999](#), come modificato dal [d.lgs. 15/2004](#), il **CONI**, dotato di **personalità giuridica di diritto pubblico**, è la **Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate**. L'ente - in relazione al mutato assetto delle competenze in materia di sport derivante dall'[art. 1, co. 19, del D.L. 181/2006 \(L. 233/2006\)](#) - è sottoposto alla **vigilanza** (di cui all'[art. 1 del d.lgs. 242/1999](#)) **della Presidenza del Consiglio dei Ministri** (e non più del Mibact).

Gli **organismi** del CONI – individuati dall'art. 3 – sono il **Consiglio nazionale**, la **Giunta nazionale**, il **Presidente**, il **Segretario generale**, il **Collegio dei revisori dei conti**, la cui composizione e i cui compiti sono disciplinati negli artt. 4-12.

In base all'art. 3, gli organi restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il **Presidente** e gli altri **componenti della Giunta nazionale**, ad **eccezione** dei membri italiani del **CIO** – e, dunque, in base all'art. 6, co. 1, i 10 rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, il rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva e i due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI – **non** possono restare in carica **oltre due mandati**. E' **consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno**, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Lo stesso [d.lgs. 15/2004](#) peraltro ha previsto, all'[art. 2, co. 6](#), che il **computo dei mandati** si sarebbe effettuato a decorrere da quello che avrebbe avuto inizio **a seguito delle elezioni della Giunta nazionale e del Presidente del CONI**, da tenersi (ai sensi del co. 2 dello stesso articolo) **entro il 30 giugno 2005**.

Inoltre, nell'ambito della novella indicata, dispone che le stesse previsioni si applicano **anche ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali** del CONI.

Applicabilità alle strutture territoriali

Ai sensi dell'[art. 2, co. 3, del d.lgs. 242/1999](#), **l'organizzazione periferica del CONI è disciplinata dallo statuto** (l'articolazione del CONI in organi centrali e periferici è stata confermata anche dall'[art. 8, co.1, del D.L. 138/2002 – L. 178/2002](#)).

Lo **statuto** del CONI stabilisce, nel titolo III (artt. 14-19), che l'organizzazione territoriale è costituita da **comitati regionali** (1 in ogni regione), **delegati provinciali** (1 in ogni provincia) ed (eventualmente) **fiduciari locali**.

Gli organi dei comitati regionali sono il **Presidente**, la **Giunta regionale**, il **Consiglio regionale**. I comitati regionali, direttamente e tramite i delegati provinciali, rappresentano il CONI nel territorio di competenza e promuovono e curano i rapporti con le strutture territoriali delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento, o di impossibilità di funzionamento, la giunta nazionale delibera il **commissariamento delle strutture territoriali**. Queste ultime hanno **autonomia gestionale** per il perseguimento dei propri compiti e, allo stesso fine, si avvalgono dei servizi messi a disposizione dal CONI, anche tramite la CONI Servizi S.p.A. Tutte le **cariche** dell'organizzazione territoriale sono esercitate **a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese**.

In base all'art. 6, co. 4, lett. o), dello statuto, il Consiglio nazionale, con deliberazione n. 1465 del 22 maggio 2012, ha approvato il [regolamento dell'organizzazione territoriale](#).

L'[art. 5, co. 4](#), stabilisce, però, che i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI che sono **in carica alla data di entrata in vigore della legge** possono svolgere, se eletti, **ulteriori 2 mandati (indipendentemente da quanti ne hanno già svolti)**.

Disciplina transitoria CONI e strutture territoriali

I **co. 1 e 3** del medesimo **art. 5** dispongono che, entro **4 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, il CONI **adegua lo statuto** alle nuove previsioni e **adotta i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega** in Assemblea (v. *infra*).

Adeguamento statuto CONI

Entro 15 giorni dalla scadenza di tale termine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiara **decaduti**, con proprio **decreto**, i **componenti degli organi del CONI che non hanno i requisiti per la permanenza in carica**.

[Qui](#) uno speciale elezioni 2017 presente sul sito del CONI. In particolare, dallo [scadenziario](#) si evince che il Consiglio nazionale elettivo dovrebbe tenersi l'11 maggio 2017.

Disposizioni riguardanti le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva

L'art. 2 conferma, anzitutto, rispetto alla legislazione vigente, che gli statuti delle [Federazioni sportive nazionali](#) e delle [Discipline sportive associate](#) prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi e che gli stessi organi restano **in carica 4 anni**.

Innovando, dispone, invece, che il presidente e i membri degli organi direttivi **non** possono svolgere **più di tre mandati**, limite che può essere abbassato dai singoli statuti.

A tal fine, sostituisce il [co. 2 dell'art. 16 del d.lgs. 242/1999](#).

Conseguentemente, l'art. 4, co. 2, abroga i co. 3 e 4 del medesimo art. 16.

FSN e DSA: 4
anni in carica e
max 3 mandati

Le **Federazioni sportive nazionali** e le **Discipline sportive associate** ([art. 15 del d.lgs. 242/1999](#)) hanno natura di **associazione con personalità giuridica di diritto privato**. Esse svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni delle federazioni internazionali e del CONI, **non perseguono fini di lucro** e sono soggette, per quanto non espressamente previsto dal d.lgs. citato, alla disciplina recata dal codice civile. A fini sportivi, esse sono riconosciute dal Consiglio nazionale del CONI, il quale ha stabilito con [deliberazione n. 1523 del 28 ottobre 2014](#) i **principifondamentali** dei loro statuti.

L'[art. 16 del d.lgs. 242/1999](#) – anch'esso modificato dal [d.lgs. 15/2004](#) – **non prevede un limite al numero di mandati**, disponendo che il Presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica per un **quadriennio** e **possono essere riconfermati**. Solo con riferimento al **Presidente** dispone che, chi ha ricoperto per **due mandati consecutivi** tale carica, **non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salve due ipotesi**, ossia che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie, ovvero che il Presidente uscente candidato raggiunga per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

In base al già citato [art. 2, co. 6, del d.lgs. 15/2004](#) – che si riferisce, per evidente errore materiale, al co. 25 (anziché 24) dell'art. 1 del medesimo d.lgs. –, anche il **computo** di questi mandati si sarebbe effettuato a decorrere dal mandato che avrebbe avuto **inizio a seguito delle elezioni della Giunta nazionale e del Presidente del CONI**, da tenersi **entro il 30 giugno 2005**.

Il 29 marzo 2017, [rispondendo](#) all'interrogazione a risposta immediata [3-02910](#), il Ministro per lo sport ha fatto presente che la **vigilanza** delle procedure per il rinnovo dei vertici federali è una **materia di diretta competenza del CONI**.

[Qui](#) l'elenco delle **45 Federazioni sportive nazionali**.

[Qui](#) l'elenco delle **19 Discipline sportive associate**.

Inoltre, nell'ambito della novella indicata, l'art. 2 dispone che, qualora gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate prevedano la rappresentanza per delega, il CONI stabilisce i **principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega** in assemblea, stabilendo un numero massimo di deleghe a favore del medesimo soggetto, comunque **non superiore a 5**. Lo scopo è quello, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto.

Max 5 deleghe
in Assemblea

In base al par. 6.4 dei già citati **principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate**, le **deleghe** per la partecipazione ai lavori delle Assemblee nazionali di 1° grado possono arrivare – a seconda del numero di associazioni e società votanti che hanno diritto di partecipare all'Assemblea – fino a **40**.

Ove le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate non adeguino i propri statuti ai principi generali indicati dal CONI, il CONI stesso, previa diffida, nomina un **commissario ad acta** che vi provvede entro 60 giorni dalla nomina.

Adeguamento
statuti FSN e
DSA

Tutta la disciplina indicata si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle **strutture territoriali** delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, nonché agli **Enti di promozione sportiva**.

Applicabilità
anche a EPS e
a strutture
territoriali FSN e
DSA

Gli **Enti di promozione sportiva** sono organizzazioni polisportive d'importanza nazionale che svolgono attività di diffusione e promozione dello sport: la qualifica viene riconosciuta dal CONI ([art. 32, co. 2, del DPR 157/1986](#)). In base al già citato [statuto](#) del CONI (artt. 26-28) e al [Regolamento degli enti di promozione sportiva](#), tali enti – che, per statuto, **non hanno fini di lucro** – si distinguono in **enti nazionali** ed **enti su base regionale**. In particolare, per il riconoscimento a livello nazionale, è necessario avere una presenza organizzata in almeno quindici regioni e settanta province e un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche

affiliate non inferiore a 1.000, con un numero di iscritti tesserati non inferiore a 100.000.

L'**art. 5, co. 2**, dispone che, entro **4 mesi** dalla data di approvazione delle modifiche allo statuto del CONI, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, nonché gli Enti di promozione sportiva, **adeguano i loro statuti** alle nuove previsioni, mentre il **co. 4**, stabilisce, anche in tal caso, che i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva che sono **in carica alla data di entrata in vigore della legge** possono svolgere, se eletti, **ulteriori 2 mandati (indipendentemente da quanti ne hanno già svolti)**.

Adeguamento statuti e disciplina transitoria FSN e DSA

Disposizioni riguardanti il CIP, le Federazioni sportive paralimpiche, le Discipline sportive paralimpiche e gli Enti di promozione sportiva paralimpica

L'**art. 3** riguarda il **Comitato italiano paralimpico (CIP)**, le Federazioni sportive paralimpiche, le Discipline sportive paralimpiche e gli Enti di promozione sportiva paralimpica.

Il **Comitato italiano paralimpico (CIP)**, già Federazione italiana sport disabili, è stato istituito con **L. 189/2003**.

Da ultimo, è intervenuto il già citato **d.lgs. 43/2017** che, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lett. f), della **L. 124/2015**, ha trasformato il CIP in **ente autonomo di diritto pubblico**, delineando una disciplina simmetrica – e, per la maggior parte delle previsioni, analoga – a quella recata, per il CONI, dal **d.lgs. 249/1999**.

In particolare, il d.lgs. ha posto il CIP – dotato ora di **autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio** – sotto la **vigilanza** della (sola) **Presidenza del Consiglio** dei ministri (e non più anche sotto quella del CONI).

Il CIP è la **Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP)** e delle **Discipline Sportive Paralimpiche (DSP)**, da esso riconosciute (in base all'art. 13, co. 2, del d.lgs., le FSP e le DSP non perseguono fini di lucro e hanno natura di associazione con **personalità giuridica di diritto privato**).

Al CIP partecipano, altresì, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche sono state già riconosciute dal CIP (**FSNP e DSAP**) alla data di entrata in vigore della **L. 124/2015**.

Qui l'elenco delle **28 Federazioni Sportive Nazionali** che curano ed organizzano l'attività di base ed agonistica per gli **atleti disabili** (tra cui figurano alcune Federazioni sportive nazionali riconosciute anche dal CONI).

Qui l'elenco delle **8 Federazioni Sportive Nazionali** riconosciute dal CIP quali **Discipline Sportive Paralimpiche** (tra cui figurano alcune Federazioni sportive nazionali e alcune Discipline sportive nazionali riconosciute anche dal CONI).

In analogia con quanto previsto per il CONI dal **d.lgs. 242/1999**, l'**art. 4, co. 1-3**, del **d.lgs. 43/2017** stabilisce che gli **organi del CIP** – determinati in **Consiglio nazionale, Giunta nazionale, Presidente, Segretario generale e Collegio dei revisori dei conti** – durano in carica **4 anni**. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.

Il **Presidente** e i componenti della **Giunta nazionale** – ad **eccezione** dei membri italiani del **Comitato paralimpico internazionale (IPC)** – **non** possono restare in carica per **più di due mandati**. Un **terzo mandato** è consentito solo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Il computo dei mandati si effettua **a decorrere dal mandato successivo** a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs.

*Preliminarmente, si evidenzia che le modifiche devono essere riferite, ora, al **d.lgs. 43/2017**, operando, per alcuni profili, i necessari coordinamenti.*

Anzitutto, rispetto al **d.lgs. 43/2017**, conferma che gli **organi del CIP** sono Consiglio nazionale, Giunta nazionale, Presidente, Segretario generale, Collegio dei revisori dei conti, che restano in carica per **4 anni**. Conferma, altresì, che i componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi.

CIP: 4 anni in carica e max 3 mandati

Aumenta, invece, a **tre, a regime**, il **numero massimo di mandati** che possono svolgere il **Presidente** e gli altri componenti della **Giunta nazionale**, **includendovi** ora anche – a differenza di quanto previsto per l'analogo organo del CONI – i membri italiani del **Comitato paralimpico internazionale**.

A tal fine, introduce l'art. 3-bis nella [L. 189/2003](#) (mentre, invece, occorre novellare l'[art. 4, co. 2, del d.lgs. 43/2017](#)).

Sempre nell'ambito dell'articolo introdotto si stabilisce, altresì, che la **stessa disciplina** si applica anche ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle **strutture territoriali del CIP**.

Applicabilità anche alle strutture territoriali

In base all'[art. 3, co. 2, del d.lgs. 43/2017](#), lo statuto del CIP disciplina l'**organizzazione periferica** del Comitato con le medesime modalità e articolazioni previste per l'organizzazione territoriale del CONI dal relativo statuto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre (in analogia con quanto previsto dall'[art. 16 del d.lgs. 242/1999](#), come modificato dall'art. 2 del testo in esame), dispone – confermando quanto ora previsto dall'[art. 14, co. 2, del d.lgs. 43/2017](#) – che gli statuti delle Federazioni sportive paralimpiche e delle Discipline sportive paralimpiche prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi. Conferma, altresì, che il Presidente e i membri degli stessi organi restano in carica **4 anni**.

FSP e DSP: 4 anni in carica e max 3 mandati

Innovando, dispone, invece, che il **Presidente** e i membri degli **organi direttivi non possono svolgere più di tre mandati**, limite che può essere abbassato dai singoli statuti.

In base all'[art. 13 del d.lgs. 43/2017](#), le Federazioni sportive paralimpiche e le Discipline sportive paralimpiche sono **associazioni senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato**. Esse svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC, delle Federazioni internazionali paralimpiche e del CIP. A fini sportivi, le FSP e DSP sono riconosciute dal consiglio nazionale del CIP.

L'[art. 14 del d.lgs. 43/2017](#) non prevede un limite al numero di mandati, disponendo che il Presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica per un quadriennio e **possono essere riconfermati**, ma stabilendo – per quanto qui più interessa – che, **chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salve due ipotesi**, ossia che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie, ovvero che il Presidente uscente candidato raggiunga per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

Dispone, anche in tal caso, che i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CIP, delle Federazioni sportive paralimpiche e delle Discipline sportive associate, nonché degli Enti di promozione sportiva, che sono **in carica alla data di entrata in vigore della legge** possono svolgere, se eletti, **ulteriori 2 mandati (indipendentemente da quanti ne hanno già svolti)**.

Disciplina transitoria

Detta, inoltre, una disciplina sul voto per delega nelle assemblee analoga a quella già illustrata con riferimento all'art. 2, disponendo anche, sempre in analogia, che la disciplina prevista si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle **strutture territoriali** delle Federazioni sportive paralimpiche e delle Discipline sportive paralimpiche, nonché agli **Enti di promozione sportiva paralimpica**.

In base agli artt. 26 e 27 dell'attuale [statuto](#) del CIP, gli **Enti di promozione sportivaparlimpica** sono associazioni riconosciute dal CIP a livello nazionale che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive integrate o esclusivamente per disabili, con finalità ricreative e formative: la qualifica viene riconosciuta dal Consiglio nazionale. Per statuto, **non hanno fini di lucro**.

Entro **4 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, il CIP **adegua lo statuto** alle nuove previsioni e **adotta i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega** in Assemblea.

Adeguamento statuto CIP

L'[art. 20 del d.lgs. 43/2017](#) ha stabilito che, in sede di prima applicazione, lo **statuto** è adottato da un **commissario ad acta**, nominato con DPCM, su proposta dell'autorità vigilante, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. Lo statuto è adottato dal commissario *ad acta* entro **30 giorni dalla sua nomina** ed è approvato dall'autorità vigilante nei successivi 20 giorni. Lo stesso art. 20 prevede anche che, nei dieci giorni successivi all'approvazione dello statuto, il commissario *ad acta* avvia le procedure per l'elezione dei nuovi organi centrali e territoriali.

Per tali profili è, dunque, necessario un coordinamento con quanto dispone l'[art. 20 del d.lgs. 43/2017](#).

Entro **4 mesi** dalla data di approvazione delle modifiche allo statuto del CIP, le Federazioni sportive paralimpiche e le Discipline sportive paralimpiche – e non anche gli *Enti di promozione sportiva paralimpica* – **adeguano i loro statuti** alle nuove previsioni.

Adeguamento
statuti FSP e
DSP

Entrata in vigore

L'**art. 5, co .5**, dispone che la legge entra in vigore della legge **il giorno successivo** a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Immediata
entrata in vigore

Relazioni allegate o richieste

Il disegno di legge A.S. 361 era corredato di relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge è necessario in quanto si modificano norme di pari rango.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nel provvedimento attengono principalmente, in virtù della natura del CONI e del CIP, alla materia "**ordinamento e organizzazione amministrativa** [...] **degli enti pubblici nazionali**", che l'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., rimette alla competenza esclusiva statale.

Rileva anche la materia "**ordinamento sportivo**" che l'art. 117, terzo comma, Cost. ha inserito fra le materie di legislazione concorrente.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Ai sensi dell'**art. 1** del **D.L. 220/2003** (L. 280/2003), la Repubblica riconosce e favorisce l'**autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale**, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

In particolare, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

L'art. 2 dello stesso D.L. dispone che, in applicazione del principio di autonomia, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Attribuzione di poteri normativi

L'**art. 5, co. 3**, prevede l'emanazione di un DPCM (per l'oggetto, si veda par. *Contenuto*).

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

Formulazione del testo

All'**art. 3, comma 1, capoverso "Art. 3-bis" - commi 3 e 4 -**, e ai **commi 3 e 4**, i riferimenti corretti sono costituiti da "federazioni sportive paralimpiche" e "discipline sportive paralimpiche", in analogia con quanto previsto dall'art. 1, co. 2, del d.lgs. 43/2017.

Analogamente, all'**art. 3, comma 1, capoverso "Art. 3-bis – comma 4 –** e al **comma 4**, il riferimento corretto è "enti di promozione sportiva paralimpica".

